

GIOVANNI B. VARNIER

GIURISTI ITALIANI TRA IL RETAGGIO  
DEL RISORGIMENTO, LA GRANDE GUERRA E IL  
FASCISMO. I PROFILI BIOGRAFICI DEI PROTAGONISTI

Non vorrei che l'interesse di queste pagine fosse fondato soltanto con il riferimento all'autorità di Giovanni Tarello, il quale in un saggio - pubblicato nel lontano 1974 nei *Materiali per una storia della cultura giuridica* e occasionato dall'incarico di redigere la voce: "Francesco Carnelutti" per il *Dizionario biografico degli Italiani* (Tarello 1974: 499-524) - espresse il convincimento, che: «una storia del diritto e della cultura giuridica deve praticare (assai più di quanto non faccia abitualmente, almeno nel nostro paese) il genere letterario della biografia intellettuale» (*ivi*: 499).

Da allora è passato parecchio tempo e, muovendosi proprio nella direzione che fu indicata da uno dei maggiori studiosi della nostra cultura giuridica, il panorama è mutato; soprattutto ci sono nuovi strumenti, che non solo consentono la immediata consultazione, ma permettono una ulteriore espansione delle analisi, attraverso letture e confronti che altrimenti non sarebbe agevole svolgere. In particolare nell'ultimo quindicennio il panorama della storiografia storico-giuridica si è in parte modificato e oggi abbiamo una migliore conoscenza del protagonismo dei giuristi in ordine a vari aspetti relativi agli anni '20 e '30 del Novecento, come: il corporativismo, il partito unico, le leggi razziali, il rapporto con la cultura giuridica nazionalsocialista. Soprattutto è stata prospettata una visione alternativa a quella tradizionale sulla neutralità dei codici e di conseguenza sono state rivalutate quelle posizioni minoritarie che criticavano la continuità delle codificazioni dopo il 1945 (Birocchi 2015: 10-11).

Negli anni a noi più vicini sono stati compiuti una serie di approfondimenti per meglio definire il rapporto tra il profilo biografico e la cultura giuridica - ricordo come esempio i lavori di Aldo Mazzacane (Mazzacane 1986) e di Pier Luigi Ballini (Ballini 2005) - ma il passo avanti si è avuto soltanto con la

pubblicazione del *Dizionario biografico dei Giuristi italiani (XII-XX secolo)*; un'opera di indubbio impegno scientifico e redazionale, curata da Italo Birocchi - Ennio Cortese - Antonello Mattone - Marco Nicola Miletti, edita in due volumi dalla Società il Mulino nel 2013 (da ora indicata come DBGI).

Partendo da questo strumento, osservo che - tra i possibili piani di indagine che possiamo percorrere - riserva sicuro interesse l'analisi dell'itinerario culturale di una generazione di giuristi che si formarono nell'ultimo scorcio dell'Ottocento e furono attivi nella prima metà del Ventesimo secolo. In questo percorso ci vengono in aiuto, tra i possibili strumenti di indagine, i due tomi del numero XXVIII (1999) dei *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno* sul tema: *Continuità e trasformazione. La scienza giuridica italiana fra fascismo e repubblica* e i saggi raccolti nel volume: *I Giuristi e il fascino del regime (1918-1925)*, a cura di Italo Birocchi e Luca Loschiavo, che presenta dei 'medaglioni'<sup>1</sup> dedicati ad approfondire il percorso di alcuni tra i principali giuristi, che si distinsero per il fatto che: «sin dai primi anni e convintamente» abbracciarono il fascismo, nonostante il fatto che «partivano da matrici culturali e ideologiche di tipo liberale o addirittura socialdemocratico» (ivi: 2).

Come sappiamo non furono pochi coloro i quali, pur di antica fede liberale ma sensibili alle lusinghe e agli onori, finirono con l'alimentare il consenso alla politica mussoliniana.

---

<sup>1</sup> Ricordiamo i contributi di: Brutti Massimo, *Emilio Betti e l'incontro con il fascismo*; Chiodi Giovanni, *Alfredo Rocco e il fascino dello Stato totale*; Colao Floriana, *Un "fatale andare". Enrico Ferri dal socialismo all' "accordo pratico" tra fascismo e Scuola positiva*; Fantappiè Carlo, *Il conflitto delle fedeltà: Arturo Carlo Jemolo e il fascismo*; Garlati Loredana, *Arturo Rocco inconsapevole antesignano del fascismo nell'Italia liberale*; Lanza Carlo, *La "Realtà" di Pietro de Francisci*; Lucchesi Marzia, *"Fedele seguace del P.N.F almeno dal novembre del 1920". A proposito dell'iscrizione di Arrigo Solmi al P.N.F.*; Marotta Valerio, *"Mazziniano in politica estera e prussiano in interna". Note brevi sulle idee politiche di Pietro Bonfante*; Miletti Marco Nicola, *Dall'adesione alla disillusione, La parabola del fascismo nella lettura panpenalistica di Luigi Lucchini*; Musumeci Angela, *Santi Romano un giurista tra due secoli*; Petrillo Francesco, *Excusatio non petita, accusatio manifesta. Giorgio del Vecchio e Giovanni Gentile: la sfortuna del giurista e la 'fortuna' del filosofo*; Quagliani Diego, *Il 'peccato politico' di Vittorio Emanuele Orlando*, in, *I Giuristi e il fascino del Regime (1918-1925)*.

A grandi linee si può sintetizzare che si avvicinarono al regime soprattutto quegli studiosi che videro nel nuovo movimento il necessario sviluppo del Risorgimento. Abbiamo un itinerario che prese avvio nell'Italia tra fine Ottocento e inizio Novecento e che fu espressione degli epigoni del Risorgimento, dominato da una insoddisfazione di fondo di non essere stati i protagonisti dell'Unità ma soltanto dei celebratori. Insoddisfazione che non può placarsi con i miti nazionali della religione della patria e della terza Roma e con le celebrazioni della retorica patriottica o con il contributo per la costruzione del diritto per la nuova Italia. In tal modo l'unità giuridica contribuisce a rafforzare il percorso di unificazione nazionale, ma anche prefigura lo Stato "forte".

In effetti, chiusa finalmente la fase del processo di unificazione nazionale, estesa progressivamente a tutte le province annesse la legislazione del Regno d'Italia, impostata una chiara linea di politica ecclesiastica sul modello separatista cavouriano e realizzato un *corpus* organico di disposizioni sui culti, si pongono le condizioni per la nascita di una riflessione scientifica autonoma rispetto ad altre discipline giuridiche, a cominciare dal diritto costituzionale e dal diritto amministrativo (Dalla Torre-Cavana 2006: 55-56).

In questa dimensione si colloca l'adesione alla guerra intesa come quarta guerra di indipendenza per la redenzione di Trento e Trieste e, successivamente, si inquadra la conciliazione con la Chiesa per stare a Roma, secondo il disegno di Cavour d'accordo con il pontefice, e poco importa se per completare questo disegno sarà necessario il passaggio attraverso il fascismo. Così si ricupera la frattura iniziale del processo risorgimentale, con il riconoscimento dell'ordinamento della Chiesa da parte dello Stato e del ruolo dei cattolici nella società civile e politica e si alimenta il mito della guerra nazionale per l'unità della patria, con la continuazione delle istituzioni e della classe dirigente liberale durante il regime fascista.

Altri, invece, misero in rilievo come la nuova forma di governo autoritaria fosse scaturita dalla crisi dello Stato liberale, lasciando spazio all'affermarsi del nazionalismo italiano, accompagnato da una rottura rivoluzionaria con il passato. Il fascismo viene presentato come un prodotto nuovo, frutto della

guerra nazionale, che, nell'incontro con la borghesia timorosa, si candida alla guida del Paese, all'insegna della conservazione dei frutti del sangue versato e della vittoria.

Per contro è stato anche osservato che recentemente

la storiografia sul fascismo ha evidenziato il carattere di discontinuità del regime nei confronti delle culture precedenti, e lo ha fatto basandosi anche sul carattere dirompente rappresentato dalla Grande guerra in termini di radicalizzazione politica e di crescita di violenza nel discorso collettivo (Meniconi 2015 : 80).

Per molti giuristi l'approdo all'ordinamento fascista è rappresentato dal rinnovamento dottrinale degli anni '30 e, quindi, è interessante osservare le biografie di coloro i quali ebbero a confrontarsi non solo con il corporativismo, ma con le novità introdotte nel diritto privato e in quello costituzionale.

Negli anni trenta si registra una svolta in molti settori della cultura giuridica e, in particolare, nella scienza del diritto privato, nella scienza processual civilistica e in quella del diritto costituzionale. In tutti e tre i settori, gli anni trenta registrano un periodo di rinascita degli studi (Cassese 1990: 2, 419).

Inoltre,

L'adesione, ora distaccata ora convinta, dei giuristi alla costruzione dello Stato "nuovo" venne stimolata da progetti ambiziosi come la realizzazione degli ordinamenti corporativi, la nascita degli Enti pubblici economici e, soprattutto, la cospicua ed incisiva "fertilità legislativa" (che forse, almeno sul piano quantitativo, l'Italia non aveva mai conosciuto), culminata nei grandi testi unici e nella riforma dei codici (Mattone 2014: 3-4).

È sempre pericoloso generalizzare e, quindi, è indispensabile valutare: «la natura e l'entità delle adesioni che il fascismo riuscì a coagulare intorno a sé tra le fila degli intellettuali, fino ad esercitare una reale egemonia in vasti settori del mondo culturale italiano, e in quello dei giuristi in modo particolare» (*ivi*: 2).

Appare evidente che una analisi condotta nella direzione sopra prospettata può rappresentare un tema di indagine ca-

pace di riservare risvolti meritevoli di nota, che con il nuovo materiale a disposizione trova ulteriori angolature per essere svolto. Le trasformazioni sociali determinate dal conflitto mondiale resero evidente una realtà, che aveva denunciato i preoccupanti sintomi già dall'ultimo scorcio dell'età giolittiana ma il malessere venne in completa evidenza negli anni della guerra e dell'immediato dopoguerra con la crisi dello Stato liberale e poi l'epilogo nel regime fascista.

C'è dunque un percorso nel quale anche:

Il lessico e l'ideario si fanno sensibilmente diversi: se, prima, si parlava volentieri solo di "Stato", di "Stato-persona", di sovranità, ora sulla bocca degli *homines novi*, termini e nozioni fino a ieri appartati disprezzati temuti sono sempre più frequentemente pensati e pronunciati: costituzione, potere costituente, partito politico, regime politico, indirizzo politico; termini e nozioni che rompevano il bozzolo del vecchio formalismo legalista, aprivano squarci e tendevano nessi verso la società puntando a colmare quel vuoto che le dottrine *staatsrechtlich* aveva scavato programmaticamente fra Stato e società (Grossi 2000: 219).

Sempre per Paolo Grossi: «La guerra, quando venne, non creò alcunché, ma certamente contribuì in modo deciso ad avvalorare e intensificare certe scelte» (*ivi*: 130).

Lo stesso autore è severo nel presentare: «i costituzionalisti epigoni del liberalismo giuridico che continuano a compitare le decrepite litanie risorgimentali, ancora immobili nel culto d'una mitologia astratta e della sua dogmatica inattaccabile» (*ivi*: 218) e fermi allo Stato di diritto e alla divisione dei poteri. Accanto a questi c'è «chi avverte nel messaggio del fascismo e soprattutto della legislazione fascista, al di sotto della insopportabile arroganza autoritaria, una voce intrisa di sincera storicità, cioè espressione franca – ben al di sopra della contingenza tirannica italiana – di istanze peculiari a un certo momento storico» (*ivi*: 219).

Soprattutto con l'affermarsi dei partiti di massa, venne meno quella concezione dell'universo giuridico, indubbiamente armonica ma sicuramente troppo schematica, poggiante su due soli pilastri: la sovranità dello Stato e la libertà del singolo individuo. Aggiungiamo che valorizzando l'immane

sforzo condotto nel corso della guerra finalmente vittoriosa, il fascismo poté presentarsi come idoneo a portare a compimento gli ideali alla base del Risorgimento per i quali si era combattuto e, quindi, alimentare un ulteriore consenso, eliminando le spaccature all'interno della nazione. Allo spartiacque della guerra farà seguito l'incontro con il fascismo in cui va a sfociare l'ultimo Risorgimento; fascismo che a sua volta riesce a catturare il consenso di una ulteriore fascia di giuristi.

Il mondo nel quale quei giuristi si riconoscono rimase molto simile a quello di sempre, ed essi continuarono ad esercitare la loro decisiva influenza senza darsi la pena di conseguire una legittimazione politica, che implicava, ovviamente, adesione e collaborazione (Sbriccoli 1999: 825).

Cercando di compiere una pur sommaria rassegna e senza considerare - perché costituiscono un gruppo a sé (purtroppo piccolo) - quei docenti che nel 1931 decisero di non giurare come Francesco Ruffini (1863-1934) (Margiotta Broglio, 1753-1755) e il figlio Edoardo (1901-1983) (Mattone, 1755-1756), vediamo che ce ne furono altri che non prestarono il loro consenso alla politica del ventennio. Mi riferisco ad esempio a personalità come il fondatore della scuola positivista italiana del diritto internazionale Dionisio Anzilotti (1867-1950) (Salerno, 84-87), che non fu mai iscritto al P.N.F. e anche Paolo Emilio Bensa (1858-1928), civilista dell'Ateneo genovese nominato senatore nel 1908, che, nonostante il passato di interventista e l'arruolamento volontario nella grande guerra, nel 1924 condannò le violenze fasciste definendosi: «vecchio impenitente liberale individualista» (Lanza, 219).

Non pochi poi, nonostante la tessera e il giuramento, mostrarono una adesione formale e riuscirono ad attraversare il ventennio quasi indenni, prendendo in tempo le distanze e senza lasciare troppe tracce tali da ostacolare la loro futura carriera. E' questo il settore più numeroso nel quale tutti vorrebbero entrare. Ricordiamo i nomi di Giuseppe Chiovenda (1872-1937) (Taruffo, 526-529), Orazio Condorelli (1887-1969). Quest'ultimo nel 1930 si iscrisse al P.N.F. e nel 1943, rettore in carica, fu rimosso dagli Alleati e internato per qual-

che tempo nel campo di concentramento di Priolo (Bellomo, 570-571). Poco dopo in sede di Assemblea Costituente, dove fece parte della Commissione dei Settantacinque, difese i principi delle libertà individuali e della dignità personale, con la consapevolezza di tornare alle fonti della sua prima formazione culturale e politica liberale (*ivi*: 570).

Altro prestigioso giurista fu Gaspere Ambrosini (1886-1985) (Bifulco, 51-52), chiamato nel 1937 alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma sull'insegnamento di Diritto coloniale, attraversò il fascismo limitando le compromissioni e poi dal 1962 al 1967 presiedette la Corte costituzionale.

La complessa personalità di Arturo Carlo Jemolo (1891-1981) (Margiotta Broglio, 1121-1125), richiede un richiamo più articolato e l'attenzione per questo studioso ci porta a considerare il percorso di una generazione che attraversa movimenti non solo diversi ma tra loro opposti: «dal nazionalismo al modernismo, dal liberalismo del suo maestro Ruffini, all'azionismo di Parri, dalle simpatie post-belliche per il Fronte popolare, alla diffidenza verso il 'partito cristiano', dall'impegno con Calamandrei in Unità popolare a quello in favore del divorzio» (Margiotta Broglio 2012: 529).

Opportunamente Carlo Fantappiè fa riferimento a «ripetuti mutamenti di indirizzo e di frontiere» (Fantappiè 2015: 160); questo in relazione al fatto che «già agli inizi del 1924 il fascismo appariva a Jemolo come un fatto politico ormai consolidato e impossibile da rimuovere, da ricondurre sia alla crisi politica della classe dirigente liberale, incapace di governare il paese, sia alle convenienze sociali ed economiche del ceto borghese» (*ivi*: 177).

La sua figura «corrisponde e integra l'idealtipo della scuola di giuristi italiani della prima metà del Novecento. Intellettuali e non solo tecnici del diritto. Studiosi di storia, di filosofia, di politica, di letteratura, talvolta anche, come nel caso di Francesco Ruffini e di Jemolo, di morale e di teologia. La loro formazione non era fatta solo di opere tecniche e di letture solitarie, ma di relazioni sociali oltre a fitti carteggi, questa socialità intellettuale si nutriva della partecipazione a circoli, cenacoli, a gruppi di cultura e politica» (*ivi*: 189).

Al nazionalismo statalista e patriottico sono riconducibili i nomi di Pietro Bonfante (1864-1932) (Capogrossi Bolognesi, 292-295); Salvatore Riccobono (1864-1958) (Varvaro, 1685-1688); Arrigo Solmi (1873-1944) (Mattone, 1889-1892), che rivendicò la sua adesione al fascismo ante marcia (Lucchesi); Alfredo Rocco (1875-1935) (Costa, 1701-1704), per il quale la guerra deve essere intesa «come stimolo per una riforma morale del paese» (ivi: 1703). La schiera è piuttosto folta, perché comprende anche Pietro Cogliolo (1859-1940) (Braccia, 558-559), dal 1933 senatore e dal 1937 membro del direttorio del Sindacato nazionale dei Professionisti ed Artisti; Pier Silverio Leicht (1874-1956) (Ferri, 1161-1162), iscritto al P.N.F. dal 1923, senatore, epurato nel 1944 (ivi: 1162); Alfredo De Marsico (1888-1985) (Mazzacane, 695-697), di fede nazionalista e monarchica, definito «un liberale nel fascismo» (ivi: 697).

Provenendo dal liberalismo conservatore sia Oreste Ranelletti (1868-1956) (Sordi, 1652-1654) che Santi Romano (1875-1947) (Sandulli, 1728-1731), trovarono nei tratti autoritari del nuovo ordinamento punti di adesione. Rigidamente conservatore fu Raffaele Garofalo (1851-1934) (Miletti, 947-951), che già all'inizio aderì al nuovo partito, come Pietro Chimenti (1864-1938) (Demuro, 523-524) esponente del giuspubblicismo liberale, che si avvicina al fascismo fino a diventare uno dei più accesi esaltatori del nuovo ordine e nel 1933 pubblica a Torino il *Manuale di diritto costituzionale fascista* (ivi: 524). Anche Vincenzo Manzini (1872-1957) (Berardi, 1263-1265) viene considerato un «Giurista di regime ma sempre intellettualmente libero» (ivi: 1264).

Non pochi si allontanarono dopo il 25 luglio 1943, come Luigi Raggi (1876-1954) (Pastorelli, 1647-1648) (che peraltro ricevette la tessera del partito soltanto nel 1932), mentre Mario Piacentini (1887-1967) (Migliarino, 1567-1568) fu collocato a riposo nel 1944 per aver rifiutato di aderire alla R.S.I. (ivi: 1568).

Tra gli esaltatori del nuovo ordine troviamo Silvio Longhi (1865-1937) (Miletti, 1193-1195), fervente interventista e fascista ante marcia, che fu uno dei giuristi di punta del regime (ivi: 1194) e il più noto Carlo Costamagna (1880-1965) (Stolzi,



598-600), iscritto al P.N.F. dal 1920 che fu uno dei maggiori esponenti della cultura giuridica del regime.

Ci sono alcune situazioni che evidenziano un rapporto complesso, che sfugge a quelle inquadrature fino ad ora tracciate e che stanno ad indicare come nella partecipazione o meno alla R.S.I. giocarono talvolta anche contingenze di ordine particolare, piuttosto che vere e proprie scelte ideologiche.

E' il caso di Emilio Betti (1890-1968) (Tondo, 243-245) che si iscrisse al partito soltanto nel 1932, a cui però restò fedele anche dopo il 25 luglio, subendo nel 1944 per qualche tempo la detenzione; inoltre fu sospeso dall'insegnamento e sottoposto a procedimento di epurazione. Soggetto ad epurazione fu anche Alberto Asquini (1889-1972) (Rondinane, 116-119), che fu ministro delle Finanze nella R.S.I. (*ivi*: 118). Tra gli epurati c'è da collocare Giuseppe Maggiore (1882-1954) (Seminara, 1227-1228), esaltatore «dell'ideologia fascista nelle componenti imperialistiche, razziali e antisemitiche» (*ivi*: 1227), che con la caduta del fascismo si sottrasse al giudizio scegliendo nel 1945 il collocamento a riposo, ma nel 1952 venne reintegrato nell'insegnamento. Tomaso Perassi (1886-1960) (Salerno, 1535-1536) – e molti come lui – videro archiviata la denuncia per epurazione.

In un contesto autonomo ritengo che si debbano di collocare i teorici del corporativismo, anche perché per alcuni il percorso di adesione al regime ebbe caratteristiche differenti. I riferimenti sono a Silvio Lessona (1887-1969) (Latini, 1172), Luisa Riva Sanseverino (1903-1983) (Giorgi, 1697) (che tuttavia nel 1944 non aderì alla R.S.I.) e Guido Zanobini (1890-1964) (Sandulli, 2083-2086), per il quale il diritto corporativo «costituì il massimo banco di prova del suo talento sistematico. Si trattava di dare ordine ad un groviglio inestricabile di norme, che aveva gettato in confusione anche la giurisprudenza» (*ivi*: 2085). Ricordo anche Francesco Ferrara sr (1877-1941) (Chiodi, 839-842), che definì il corporativismo «l'esperimento più simpatico e felicemente riuscito dello Stato fascista» (*ivi*: 841), Guido Bortolotto (1879-1940) (Notari, 311-312), che dopo l'adesione al fascismo nel 1922, propugnò da giurista militante il corporativismo, di cui fu uno dei teorici e divulgatori (*ivi*: 311) e Widar Cesarini Sforza (1886-1965) da

annoverare fra i più influenti teorici del fascismo e del corporativismo in generale, espressione di una concezione burocratica e paternalistica dello Stato (Lottieri, 514-517).

Variegate risultano le posizioni assunte dopo il 1929 dagli studiosi di diritto ecclesiastico, che – abituati a sostenere tesi secondo le quali l'ordinamento della Chiesa per avere valore deve essere riconosciuto dallo Stato – ebbero a scontrarsi con gli effetti della Conciliazione che riconobbe la Chiesa cattolica come ordinamento primario. Fu il caso di Giuseppe Forchielli (1885-1969) (Zanotti, 888-889) che, iscritto al P.N.F. dal 1923, visse il passaggio del diritto ecclesiastico italiano dal sistema di separazione a quello concordatario, avanzando la tesi «secondo la quale il sostegno al cattolicesimo praticato dal regime avrebbe affondato le sue radici nel nazionalismo dei decenni precedenti, incarnando nella difesa della religione cattolica il profilo di una valorizzazione più ampia della civiltà italiana» (*ivi*: 888). Altri, come Francesco Scaduto (1858-1942) (Bordonali, 1814-1816) e Mattia Moresco (1877-1946) (Varnier, 1377-1378) - allievo genovese di Francesco Ruffini - aderirono al fascismo (necessariamente plaudendo ai Patti del Laterano) da differenti posizioni: uno partendo dal giurisdizionalismo laico e l'altro dal separatismo liberale.

Nel 1938 ci fu l'incontro dei giuristi italiani con la legislazione razziale e da questo profilo emerge come paradigmatica la vicenda di Giorgio Del Vecchio (1878-1970) (Montanari, 744-747), che non lesinò espressioni di approvazione al regime e alla sua organizzazione corporativa (*ivi*: 745). Allontanato dalla docenza a seguito delle leggi razziali fu reintegrato nei ruoli dopo la liberazione e subito sottoposto a processo di epurazione (*ivi*: 746). Altro studioso ritenuto appartenente alla "razza" ebraica è Donato Donati (1880-1946), collocato a riposo nonostante la sua adesione al Partito (Sandulli, 523-524).

Da altra posizione incrociò la legislazione razziale Antonio Azara (1883-1967) (Mattone, 131-132), il quale dalle iniziali posizioni cattolico liberali passò ad una convinta adesione al fascismo e nel 1939 fece parte del comitato scientifico della rivista *Il diritto razzista*. Non avendo aderito alla R.S.I. poté presentarsi sulla scena del dopo guerra e ricoprire una serie di elevati incarichi. Un percorso complesso fu quello di Gaeta-

no Azzariti (1881-1961), ministro della Giustizia nel primo governo Badoglio, ma anche presidente del cosiddetto *tribunale della razza* (Meniconi, 136). Sottoposto a giudizio di epurazione e completamente prosciolto, nel 1957 giunse alla presidenza della Corte costituzionale.

In quando alla elaborazione e poi all'applicazione delle così dette leggi razziali ci fu un duplice silenzio dei giuristi italiani: il silenzio che ne accompagnò l'introduzione (che li vide coinvolti come vittime ma anche come artefici della normativa) e quello che si prolungò negli anni del dopoguerra. Evidente – anche perché meglio studiato – fu il processo di rimozione operato dal mondo accademico, ma analoghe considerazioni possono essere formulate in riferimento alla magistratura (Speciale 2007) dove è ormai chiaro che l'«atteggiamento della maggior parte dei giudici non fu dettato da spirito di eroismo» (Lacchè, XXIX).

A questo punto, quale provvisoria conclusione, mi pare che trovino conferma due considerazioni. In primo luogo la matrice liberal risorgimentale che si riscontra nella formazione di molti di questi nomi e poi la percezione assai diffusa che essi ebbero del fascismo come di qualcosa di determinante nella storia d'Italia e, quindi, destinato a durare nel tempo.

Tuttavia non è nei propositi di chi scrive cercare di inquadrare prestigiosi giuristi in base al grado della loro fedeltà al fascismo o di verificare le responsabilità della classe dirigente italiana nell'affermazione e consolidamento del regime, ma soltanto di prospettare una rassegna di alcune personalità e ricordare il comportamento di tanti cultori del diritto di fronte all'imperialismo, al razzismo e alla guerra.

L'auspicio è che oggi, con la lontananza dai fatti, la scomparsa dei protagonisti e l'ausilio di nuovi strumenti di ricerca, siano possibili specifici approfondimenti che consentano di meglio definire quella contrapposizione tra fascismo e antifascismo che ha accompagnato tanta parte della storia d'Italia nel Novecento.

Il ventennio risulta fondamentale nella storia d'Italia e tale è anche per la storia della cultura giuridica, così come ebbe ad osservare Paolo Ungari, già dal lontano 1969 nella rac-

colta di *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea Costituente*:

In generale, l'intera vicenda della cultura giuridica italiana fra le due guerre dovrebbe essere attentamente ripercorsa, e non solo a livello delle discussioni universitarie, per rendersi conto del patrimonio di idee e di tecniche degli uomini che sedettero nelle varie commissioni di studio del periodo intermedio, dalla commissione Forti a quella sulla "riorganizzazione dello Stato", nonché alla Consulta e alla Costituente (Cassese 2018: 7).

Come sfondo a queste riflessioni relative agli aspetti complessivi dell'intero risvolto della cultura giuridica italiana del periodo tra le due guerre mondiali, diventa urgente la necessità – non solo di affrontare la posizione dei giuristi italiani di fronte al regime, alle sue istituzioni e manifestazioni – di andare oltre e prendere in esame anche il rapporto tra gli ideali costituenti e le norme costituzionali.

Il riferimento è agli esiti di una indagine, recentemente presentata nella *Rivista trimestrale di Diritto pubblico* (*ivi*: 1-7), in cui viene indicato come percorso di ricerca quello di portare in luce «le fonti della cultura e degli ideali costituenti registrati nelle norme costituzionali» (*ivi*: 2); questo perché mancano «ricerche approfondite sulle fonti ispiratrici lontane delle norme costituzionali» (*ivi*: 4).

Si tratta di porsi l'interrogativo se non sia giunto il momento di:

restituire alle norme costituzionali tutta la profondità che esse hanno, piuttosto che presentarle solo come frutto di intuizioni estemporanee o almeno di breve periodo, di esigenze dettate dalla sacrosanta battaglia per la libertà, oppure soltanto il risultato del dibattito costituente e del confronto tra le tre o quattro forze politiche, ispirato dalla lotta antifascista?» (*ibidem*),

chiedendosi anche se si possono comprendere talune norme costituzionali «senza riconoscere che la Costituzione antifascista ha raccolto anche l'eredità del fascismo?» (*ivi*: 5).

C'è però anche una eredità più lontana, espressa dagli ideali che animarono il nostro Risorgimento e le garanzie (seppure rivelatesi deboli alla prova dei fatti) dei diritti di libertà enunciati nello Statuto albertino. Questo perché

La Costituzione rappresentò una reazione al regime illiberale fascista, ma fu anche il precipitato di culture, ideologie, ideali, di esperienze (vissute o soltanto conosciute) appartenenti ad epoche diverse (risorgimentale, liberaldemocratica, fascista). Paesi allora lontani (specialmente quelli che si dividevano il mondo, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica), culture diverse (quella cattolica, quella socialista e comunista, quella liberale), orientamenti dottrinali opposti (quello statalistico e quello pluralistico). Nel crogiuolo del periodo costituente correnti di superficie e correnti sotterranee si scontrarono e incontrarono, producendo il risultato costituzionale (*ivi*: 6).

### *Bibliografia*

- BALLINI PIER LUIGI, 2005, *I Giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia. 1918-1925*, Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti.
- BELLOMO MANLIO, *Condorelli, Orazio*, in DBGI [BIROCCHI ITALO, CORTESE ENNIO, MATTONE ANTONELLO, MILETTI MARCO NICOLA (a cura di), 2013, *Dizionario biografico dei Giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna: Il Mulino], pp.570-571.
- BERARDI ALBERTO, *Manzini, Vincenzo*, in DBGI, pp. 1263-1265.
- BIFULCO RAFFAELE, *Ambrosini, Gaspare*, in DBGI, pp.51-52.
- BIROCCHI ITALO, 2015, *Il giurista intellettuale e il regime*, in BIROCCHI ITALO e LOSCHIAVO LUCA (a cura di) *I Giuristi e il fascino del Regime (1918-1925)*, Roma: Tre Press, pp. 10-11.
- BORDONALI SALVATORE, *Scaduto, Francesco*, in DBGI, pp.1814-1816.
- BRACCIA ROBERTA, *Cogliolo, Pietro*, in DBGI, pp.558-559.
- CAPOGROSSI BOLOGNESI LUIGI, *Bonfante, Pietro*, in DBGI, pp.292-295.
- CASSESE SABINO, 1990, "L'opera di Massimo Severo Giannini negli anni trenta", in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, 2, p.419.
- CASSESE SABINO, 2018, "Le grandi voci lontane: ideali costituenti e norme costituzionali", in *Rivista trimestrale di Diritto pubblico*, n. 1, p.7.
- CAVINA MARCO (a cura di), *Giuristi al bivio. Le Facoltà di Giurisprudenza tra regime fascista ed età repubblicana*, Bologna: Clueb, pp.3-4.
- CHIODI GIOVANNI, *Ferrara, Francesco sr*, in DBGI, pp.839-842.
- COSTA PIETRO, *Rocco, Alfredo*, in DBGI, pp.1701-1704.

- DALLA TORRE GIUSEPPE – CAVANA PAOLO, 2006, *Conoscere il diritto ecclesiastico*, Roma: Studium, pp.55-56.
- DEMURO GIANMARIO, *Chimenti, Pietro*, in DBGI, pp.523-524.
- FANTAPPIÈ CARLO, 2015, *Il conflitto delle fedeltà: Arturo Carlo Jemolo e il fascismo*, in *I Giuristi e il fascino del Regime 1918-1925*, cit., p. 160.
- FERRI GIORDANO, *Leicht, Pier Silverio*, in DBGI, pp.1161-1162.
- GIORGI CHIARA, *Riva Sanseverino, Luisa*, in DBGI, p. 1697.
- GROSSI PAOLO, 2000, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano: Giuffrè, p.219.
- LANZA CARLO, *Bensa, Paolo Emilio*, in DBGI, p.219.
- LATINI CARLOTTA, *Lessona, Silvio*, in DBGI, p.1172.
- LACCHE' LUIGI (a cura di), 2015, *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma: Donzelli Editore.
- LOTTIERI CARLO, *Cesarini Sforza, Widar*, in DBGI, pp.514-517.
- LUCCHESI MARZIA, 2015, *Fedele seguace del PNF almeno dal novembre del 1920. A proposito dell'iscrizione di Arrigo Solmi al PNF*, in *I Giuristi e il fascino del Regime (1918-1925)*, cit.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, 2012, "Il Novecento di Jemolo", in *Contemporanea*, XV n. 3 p. 529.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *Jemolo, Arturo Carlo*, in DBGI, pp.1121-1125.
- MARGIOTTA BROGLIO FRANCESCO, *Ruffini, Francesco*, in DBGI, pp.1753-1755.
- MATTONE ANTONELLO, *Azara, Antonio*, in DBGI, pp. 131-132.
- MATTONE ANTONELLO, *Ruffini Avondo, Edoardo* in DBGI, pp.1755-1756.
- MATTONE ANTONELLO, *Solmi Arrigo*, in DBGI, pp.1889-1892.
- MATTONE ANTONELLO, 2014, *Il mondo giuridico italiano fra fascistizzazione e consenso: uno sguardo generale*, in
- MAZZACANE ALDO, 1986, *I Giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Ottocento e Novecento*, Napoli: Liguori Editore.
- MAZZACANE ALDO, *De Marsico, Alfredo*, in DBGI, pp.695-697.
- MENICONI ANTONELLA, *Azzariti, Gaetano*, in DBGI, p.136.
- MENICONI ANTONELLA, in LACCHE' LUIGI (a cura di), 2015, *Il diritto del duce. Giustizia e repressione nell'Italia fascista*, Roma: Donzelli Editore.
- MIGLIARINO FRANCESCA, *Piacentini, Mario*, in DBGI, pp.1567-1568.
- MILETTI MARCO NICOLA, *Garofalo, Raffaele*, in DBGI, pp.947-951.
- MILETTI MARCO NICOLA, *Longhi Silvio*, in DBGI, pp.1193-1195.
- MONTANARI BRUNO, *Del Vecchio, Giorgio*, in DBGI, pp.744-747.
- NOTARI SANDRO, *Bortolotto, Guido*, in DBGI, pp. 311-312.
- PASTORELLI MARCO, *Raggi, Luigi*, in DBGI, pp.1647-1648.
- RONDINANE NICOLA, *Asquini, Alberto*, in DBGI, pp.116-119.
- SALERNO FRANCESCO, *Anzilotti, Dionisio*, in DBGI, pp.84-87.
- SALERNO FRANCESCO, *Perassi, Tomaso*, in DBGI, pp.1535-1536.

- SANDULLI ALDO, *Donati, Donato*, in DBGI, pp.523-524.  
SANDULLI ALDO, *Romano, Santi*, in DBGI, pp.1728-1731.  
SANDULLI ALDO, *Zanobini, Guido*, in DBGI, pp.2083-2086.  
SBRICCOLI MARIO, 1999, “Le mani nella pasta e gli occhi al cielo. La penalistica italiana negli anni del fascismo”, in *Continuazione e trasformazione: la scienza giuridica italiana fra fascismo e repubblica. Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico*. 28 (1999) .  
SEMINARA SERGIO, *Maggiore Giuseppe*, in DBGI, pp. 1227-1228.  
SORDI BERNARDO, *Ranelletti, Oreste*, in DBGI, pp.1652-1654.  
SPECIALE GIUSEPPE, 2007, *Giudici e razza nell'Italia fascista*, Torino: Giappichelli Editore.  
STOLZI IRENE, *Costamagna, Carlo*, in DBGI, pp.598-600.  
TARELLO GIOVANNI, 1974, “Profili di giuristi italiani contemporanei: Francesco Carnelutti ed il progetto del 1926”, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, IV, pp., 499-524.  
TARUFFO MICHELE, *Chiovenda, Giuseppe*, in DBGI, pp.526-529.  
TONDO SALVATORE, *Betti, Emilio*, in DBGI, pp.243-245.  
VARNIER GIOVANNI B., *Moresco, Mattia*, in DBGI, pp.1377-1378.  
VARVARO MARIO, *Riccobono, Salvatore*, in DBGI, pp.1685-1688.  
ZANOTTI ANDREA, *Forchielli, Giuseppe*, in DBGI, pp.888-889.

*Abstract*

GIURISTI ITALIANI TRA IL RETAGGIO DEL RISORGIMENTO, LA GRANDE GUERRA E IL FASCISMO. I PROFILI BIOGRAFICI DEI PROTAGONISTI

(ITALIAN JURISTS BETWEEN THE HERITAGE OF RISORGIMENTO, GREAT WAR AND FASCISM. THE BIOGRAPHICAL PROFILES OF THE PROTAGONISTS)

*Keywords:* Position Italian Jurists, Risorgimento, Fascism.

Based on the biographies of the main Italian jurists, the essay examines the cultural itinerary of a generation that extends from the late nineteenth century to the middle of the twentieth century. This is a category of research that in the past was neglected and only recently is the subject of attention. In particular the years of Fascism see a diversity of behaviors and a substantial adhesion of many jurists to the innovations introduced especially with the corporative system. It is also interesting to note how some of these scholars held top positions also in democratic Italy. Therefore the period between the two wars is fundamental in the history of Italy and is such also for the history of legal culture.

GIOVANNI B. VARNIER  
Università degli Studi di Genova  
gb.varnier@gmail.com

EISSN 2037-0520